



Importazione di prodotti chimici

La scheda riguarda gli importatori di prodotti chimici destinati alla vendita in Svizzera a utilizzatori professionali o commerciali.

Osservazione

Gli importatori sono equiparati legalmente ai produttori. Questo significa che le prescrizioni legali valide per i produttori valgono anche per gli importatori.

Esigenze per i prodotti chimici

	Preparati	Sostanze vecchie	Sostanze nuove (anche in preparati)
Definizione	Prodotti chimici composti da diverse sostanze chimiche	Sostanze riportate nell'elenco delle sostanze vecchie (EINECS*)	Sostanze non riportate nell'elenco delle sostanze vecchie (EINECS*)
Omologazione	no	no	notifica / comunicazione
Classificazione	Autocontrollo secondo la direttiva UE 99/45/CE o dell'Ordinanza CLP	Allegato VI, parte 3 dell'Ordinanza CLP 1272/2008, per le altre sostanze in autocontrollo**	Proposte di classificazione in funzione della messa sul mercato
Servizi competenti	Organo di notifica per i prodotti chimici-	Organo di notifica per i prodotti chimici	Organo di notifica per i prodotti chimici
Schede	Vedi schede B02 / C06	Vedi schede B01 / C06	Vedi schede B01 / C06

* EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances): elenco di ca. 100'000 sostanze vecchie che sono state immesse sul mercato in UE tra il 1971 e il 1981.

** Nel caso di importazioni dallo spazio UE è spesso possibile riprendere il controllo autonomo dei fornitori europei, a condizione che lo stesso è stato effettuato conformemente e con accuratezza.

Avvertenza: per le sostanze e i preparati provenienti dallo spazio UE sono da adeguare le etichette e le schede di dati di sicurezza alle prescrizioni svizzere. In particolare è richiesta l'indicazione della ditta svizzera responsabile, compreso l'indirizzo e il numero di telefono. (vedi schede C02 e C06).

Per i prodotti elencati sotto valgono ulteriori disposizioni. Vogliate quindi osservare le relative ordinanze e informazioni degli Uffici federali competenti.

	Prodotti biocidi	Prodotti fitosanitari	Concimi
Ulteriori disposizioni	Ordinanza sui biocidi (OBioc)	Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)	Ordinanza sui concimi (OCon) e Ordinanza sul libro dei concimi (OLCon)
Punti principali	Procedura di omologazione e riconoscimento	Procedura di omologazione	A dipendenza del tipo di concime è necessaria un'omologazione
Servizi competenti	Organo di notifica per i prodotti chimici	Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari (UFAG)	Servizio di omologazione per i concimi (UFAG)
Schede	Vedi scheda B03	Vedi scheda B04	Vedi scheda B05

Indirizzi:

- Organo di notifica per i prodotti chimici, UFSP, 3003 Berna, 031 322 73 05, www.cheminfo.ch
- Servizio d'omologazione per i prodotti fitosanitari (UFAG), Mattenhofstr. 5, 3003 Berna, 031 322 85 16 www.blw.admin.ch -> Temi -> Mezzi di produzione -> Prodotti fitosanitari
- Servizio d'omologazione per i concimi (UFAG), Mattenhofstr. 5, 3003 Berna, 031 323 83 85 www.blw.admin.ch -> Temi -> Mezzi di produzione -> Concimi

I prodotti chimici devono essere annunciati

Sostanze o preparati chimici che sono prodotti o importati professionalmente o commercialmente in Svizzera devono essere annunciati affinché possano essere iscritti nel registro dei prodotti entro 3 mesi dalla loro messa in commercio. Il registro dei prodotti serve per avere informazioni dettagliate in caso d'urgenza.

Nella procedura di annuncio sono richiesti dati sulla ditta produttrice, sulla composizione e sulla classificazione. Nel caso di prodotti pericolosi per l'ambiente deve essere dichiarata anche la quantità fornita.

Le prescrizioni specifiche si trovano nell'Ordinanza sui prodotti chimici (art. 61-69, OPChim). Sono esclusi i prodotti chimici per i quali vige l'obbligo di omologazione o di autorizzazione (es. prodotti biocidi), i prodotti intermedi, i prodotti destinati alla ricerca e allo sviluppo, le materie prime per medicinali, derrate alimentari e mangimi come pure sostanze e preparati che sono classificati esclusivamente come infiammabili o facilmente infiammabili. Per maggiori dettagli sull'obbligo d'annuncio si rimanda alla scheda D06. Il registro dei prodotti si trova alla pagina Web: <http://www.parchem.bag.admin.ch/webinfo/global/>

A chi e come possono essere forniti prodotti chimici pericolosi?

Disposizione	Vendita a privati	Vendita ad utilizzatori professionali e artigianali
Divieto di fornitura	Divieto di fornitura per T+ e CMR* come pure prodotti biocidi e prodotti fitosanitari con T. Fornitura di prodotti chimici particolarmente pericolosi** solo a persone maggiorenni	Nessuna limitazione
Informazione	Necessità di informare sui mezzi di protezione e sullo smaltimento per quanto riguarda i prodotti particolarmente pericolosi**	In ogni caso di consegna di una scheda di dati di sicurezza. (vedi scheda C02) Necessità di informare sulle misure di protezione e sullo smaltimento di prodotti con T+, CMR*, e come pure altre sostanze e preparati problematici ***
Formalità	Presentazione da parte dell'acquirente di un documento d'identificazione valido. Tenere un registro dei dati dell'acquirente e del prodotto fornito per T, C con R35 ed E (obbligo di registrazione).	
Requisiti del personale della ditta fornitrice	Per la fornitura di prodotti particolarmente pericolosi, è richiesta la presenza di una persona con una competenza specifica** (vedi scheda C04)	Conoscenze e interpretazione delle schede di dati di sicurezza, nessuna esigenza d'esame richiesto
Servisol	Non permesso per i prodotti particolarmente pericolosi**	Non ammesso per prodotti destinati alla difesa personale (p.e. spray al pepe) e altre sostanze e prodotti problematici ***
Indicazione	Vedi scheda A04	Vedi scheda A05

* CMR: cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, categoria 1 o 2 (T con R45, R46, R49, R 60, R61)

** i prodotti particolarmente pericolosi sono: T+, T, C, E, F con R15 o R17, N con R50/53 in confezioni > 1 kg, quelli con R1, R4, R5, R6, R16, R19, R44, prodotti per l'autodifesa, sostanze e preparati PBT e vPvB con un contenuto ≥ 0.1 % di tali sostanze come pure sostanze e preparati dell'allegato 4 OPChim con un contenuto di tali sostanze ≥ 0.1 %

***vale per sostanze: PBT e vPvB, sostanze e preparati dell'allegato 4 OPChim con un contenuto di tali sostanze ≥ 0.1 %.
(PBT: persistente, bioaccumulabile, tossico. vPvB: molto persistente, molto bioaccumulabile. Definizione: art. 6a OPChim)

L'importatore informa il rivenditore circa le limitazioni di fornitura in vigore!

Designazione e comunicazione di una persona di contatto per i prodotti chimici

Gli importatori devono essere in grado di compilare le schede di dati di sicurezza e sono quindi obbligati a designare e a comunicare alle autorità di controllo una persona di contatto per i prodotti chimici. Essa deve fungere da intermediario tra la ditta e l'autorità di controllo e non deve esibire nessun certificato d'esame.

Maggiori dettagli si possono trovare nella scheda specifica C03.

Ulteriori informazioni e schede

Ulteriori schede su diversi aspetti inerenti alla legge sui prodotti chimici sono riportati su www.chemsuisse.ch o sono reperibili presso il [servizio cantonale competente per i prodotti chimici](#).

Per ulteriori informazioni sulla legislazione sui prodotti chimici si rimanda a www.cheminfo.ch.